



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL SETTORE:

3 AMMINISTRATIVO

I Settore Amministrativo

MATERIA DI RIFERIMENTO:

**ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI
POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' –
VIA MANCINI: SOSPENSIONE TERMINI DEL BANDO PER
INTERVENUTA PROROGA DI LEGGE.**

Nr. Progr.

4

Data:

13/01/2017

Copertura Finanziaria

Contratto

VISTO DEFINITIVO
RESPONSABILE DI SETTORE

Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) e registrazione.

Li, 13/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I Settore Amministrativo

F.to Sacchi Augusto

CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE

INVIATA A:

- ALBO
 GIUNTA

IL MESSO COMUNALE

li.

OGGETTO:
ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' – VIA MANCINI: SOSPENSIONE TERMINI DEL BANDO PER INTERVENUTA PROROGA DI LEGGE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Servizio Attività produttive e Commercio)

Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto del Sindaco n. 11 del 30/12/2016 con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità del 1° Settore Amministrativo;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 28/12/2016, avente per oggetto: “Assegnazione provvisoria fondi di bilancio ai responsabili di settore per la gestione esercizio anno 2017”;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’istruttoria, in merito all’adozione del presente atto (Ufficio commercio);

PREMESSO

- ✓ che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed, in particolare, l’art. 70, comma 5, prevede che *“Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;*
- ✓ che con l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) erano state fissate le regole sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del d.lgs. 59/2010;
- ✓ che con documento unitario delle Regioni e Province Autonome era stati fissati i criteri per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013;

VISTI

- ✓ la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi in materia di commercio);
- ✓ il regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio”;
- ✓ la DGR n. 1149 del 03 ottobre 2016 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome delle linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
- ✓ le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed il relativo regolamento;
- ✓ la propria precedente determinazione n. 461 del 16 dicembre 2016, avente per oggetto:

“Approvazione schema di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato settimanale del lunedì – via Mancini”;

CONSIDERATO

- ✓ che sulla base delle disposizioni sopra richiamate, con propria precedente determinazione n. 968 del 07/12/2016, l'ente dava atto che alla data del 7/5/2017 tutte le concessioni di posteggio del locale mercato sarebbero andate scadenza e che, pertanto, risultava necessario procedere all'assegnazione delle predette mediante procedura aperta, secondo le regole e le condizioni fissate dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70, del d.lgs. 59/2010, recepita con DGR n. 1149 del 03 ottobre 2016;
- ✓ che nella determinazione medesima, peraltro, venivano approvati gli schemi di bando e di domanda per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle concessioni in scadenza dei posteggi nel locale mercato;
- ✓ che, successivamente all'approvazione di quanto sopra, l'ente provvedeva alla pubblicazione di tutti gli atti sia nel BUR Marche che all'albo pretorio online del Comune di Sant'Angelo in Vado, prevedendo il periodo dal 02 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 per il ricevimento delle relative domande;

DATO ATTO

- ✓ che l'art. 6, comma 8, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, recante *“Proroga e definizione di termini”*, testualmente dispone che *“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”*;
- ✓ che il decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016 e che, pertanto, anche ai sensi dell'art. 16 del decreto medesimo (*“il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”*), lo stesso risulta tutt'oggi in vigore;

PRESO ATTO

- ✓ dunque, che alla data odierna le scadenze delle concessioni di posteggio del locale mercato non sono più previste per il 07/05/2017, ma sono posticipate al 31/12/2018;
- ✓ che il Servizio Commercio della Regione Marche, appositamente interpellato al fine di avere delucidazioni in merito alla procedura di rinnovo delle concessioni (attualmente *in itinere*), nella nota acquisita al prot. n. 287 del 11/01/2016, non ha fornito *“alcuna analisi o approfondimento né conseguentemente indicazioni di sorta”*;

RITENUTO

- ✓ anche alla luce delle disposizioni di cui al d.l. 244/2016, che alla data odierna le scadenze delle concessioni di posteggio del locale mercato non sono più previste per il 07/05/2017, ma sono posticipate al 31/12/2018;
- ✓ che, dunque, allo stato attuale, risulta superata la necessità di esperire le procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70, del d.lgs. 59/2010;

DATO ATTO

- ✓ in ogni caso, che le norme di cui al decreto legge, benché attualmente in vigore, necessitano di conversione in legge entro 60 giorni dall'approvazione;

- ✓ che, dunque, il termine ultimo per la conversione del decreto di che trattasi è previsto per il giorno 28 febbraio 2017;

CONSIDERATO

tuttavia opportuno, anche al fine di evitare che gli operatori coinvolti possano sostenere spese di partecipazione alla procedura che potrebbero rivelarsi non giustificati, provvedere alla sospensione dei termini della procedura medesima, fino alla data del 28 febbraio 2017, facendo salve le domande finora pervenute all'ente e con riserva di riapertura dei termini nel caso di mancata conversione della norma;

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini dell'articolo 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dare atto che, ai sensi del l'art. 6, comma 8, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 recante "*Proroga e definizione di termini*", tutte le concessioni per il di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del lunedì – detto di *via Mancini* - del comune di Sant'Angelo in Vado, andranno a scadenza in data 31/12/2018;
3. Di dare atto che, allo stato attuale, risulta superata la necessità di esperire la procedura di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70, del d.lgs. 59/2010, avviata con propria precedente determinazione n. 461 del 16/12/2016, il cui periodo di ricevimento delle relative domande era fissato dal 02 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017;
4. Di provvedere, anche al fine di evitare che gli operatori coinvolti possano sostenere spese di partecipazione alla procedura che potrebbero rivelarsi non giustificati, alla sospensione dei termini della procedura medesima, fino alla data del 28 febbraio 2017, facendo salve le domande finora pervenute all'ente e con riserva di riapertura dei termini nel caso di mancata conversione del d.l. 244/2016, nella parte dove è prevista la proroga delle concessioni;
5. di dare informazione del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati, oltre che tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online, anche mediante pubblicazione nel sito istituzionale di questo comune, nella sezione "*Fiere e mercati*";
6. di dare atto che, con il presente provvedimento, non si prevede alcun aumento di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

(Augusto Sacchi)

